

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 57 bis

(Valore degli importi)(1)

1. Ai fini dei capi II e III del presente titolo il valore della somma ovvero del credito è individuato con riferimento al solo valore capitale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 3/2015